



ASSOCIAZIONE CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL



VERBALE N.6/2022 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL.

In data 01 luglio 2022 alle ore 20,30 in V.Matteotti 154 a S.Pietro in Casale si è riunita l'assemblea generale dell'Associazione Cranvel ed San Pir in Casel nelle persone dei signori:

n.	Cognome	Nome	Presente	Assente	
1	Rossi	Yuri	X		Presidente
2	Gottardi	Daniele	X		
3	Gottardi	Cristian	X		
4	Sarti	Linda	X		
5	Toselli	Remo	X		
6	Evangelisti	Simone	X		
7	Zaccarelli	Stefano	X		Vice Presidente
8	Seravalli	Stefano	X		
9	Fiorini	Claudio	X		
10	Guerzoni	Alberto	X		
11	Querzoli	Alessio	X		
12	Minarelli	Ivo	X		
13	Minarelli	Marco	X		
14	Soglietti	Giovanni	X		
15	Pezzoli	Simone	X		
16	Pezzoli	Claudio	X		
17	Lenzi	Milva	X		
18	Passerini	Davide		X	
19	Cocchi	Roberto	X		
20	Zecchi	Remo	X		
21	Querzoli	Mattia	X		
22	Malucelli	Simone	X		
23	Ceccardi	Mattia		X	
24	Feroli	Claudio		X	
25	Bonazzi	Sergio		X	
26	Zanicheli	Giorgio		X	
27	Boselli	Francesco	X		
28	Mazzanti	Diego	X		
29	Piccinini	Alessandro		X	
30	Baschieri	Andrea		X	
31	Erani	Riccardo		X	
32	Grillo	Tommaso		X	
33	Golfieri	Giorgio		X	
34	Gherardi	Gabriele	X		
35	Pancaldi	Sara		X	

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

ASSOCIAZIONE CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL CODICE FISCALE 01554781201 COSTITUITA IL 18.12.1992 - MODIFICA DELLO STATUTO APPROVATO IL 28 MAGGIO 2022 IN SEGUITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - REGIONE EMILIA ROMAGNA, IN DATA 17.06.2022.

Presiede la seduta il Sig. Rossi Yuri
Funge da segretario la Sig.a Lenzi Milva.

Il Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 24 soci su un totale di 35 aventi diritto e informa l'assemblea che, in seguito alla modifica statutaria deliberata dall'assemblea in data 25.05.2022 e all'iscrizione al RUNTS del 12.06.2022, in data 17.06.2022 nella pec dell'associazione, è pervenuta la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Regione Emilia Romagna, di modifica dello statuto approvato ed in particolare sono state richieste le seguenti modifiche agli articoli 6 e 9:

"STATUTO

Di seguito si indicano i punti dello Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente:

Art. 6 e 9: Prevedono il diritto di elettorato attivo solo in capo ai soci maggiorenni.

Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 6: Prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali, tuttavia, manca l'indicazione delle modalità per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto, ovvero a quale organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D.Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018).

Art. 9: In relazione all'Assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie, è prevista la possibilità di una terza convocazione, qualora nella seconda non si raggiungessero le maggioranze previste.

E' necessario eliminare la previsione di una terza convocazione priva di quorum costitutivo.

Il Ministero, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione..."

Il Presidente, tenuto conto delle richieste dal Ministero e dalla Regione, dopo un'attenta valutazione, propone all'assemblea le modifiche statutarie allo statuto approvato in data 25.05.2022:

Dopo un breve dibattito;

Con voti unanimi

DELIBERA

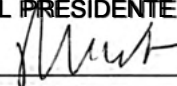
- 1) di approvare le modifiche agli art.6 e 9 dello statuto approvato con deliberazione del 25.05.2022 come richiesto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Regione Emilia Romagna e pervenuto nella pec dell'associazione il 17.06.2022;;
- 2) di approvare lo statuto dell'Associazione aggiornato con le modifiche apportate agli artt.6 e 9 dello statuto approvato in data 25.05.2022, allegato al presente verbale.
- 3) di autorizzare il Presidente alla registrazione dello statuto all'Agenzia delle Entrate;
- 4) di autorizzare il Presidente ad integrare la domanda di iscrizione al RUNTS inviata il 12.06.2022 con quanto richiesto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui alla nota ricevuta nella pec dell'associazione in data 17.06.2022

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA



IL PRESIDENTE



40018 S. PIETRO IN CASALE (BO) - Via Matteotti, 154 - 051.6669556 - Fax. 051.817984

Cod. Fisc. e P.Iva 01554781201 - Codice univoco J6URRTW email:

info@carnevaledisampietroincasale.it



STATUTO

Dell'Associazione

CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL - APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione denominata: **ASSOCIAZIONE CRANVEL ED SAN PIR IN CASEL APS** con sede a San Pietro in Casale (BO) Via Matteotti 154 operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via principale dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative incluse attività anche editoriali, di interesse sociale prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni del **Carnevale Storico di San Pietro in Casale**, in un ambito culturale, etico, sociale ed educativo, per dispiegare un interesse finalizzato alla conoscenza e alla diffusione della cultura e della tradizione carnevalesca che ha nascita nel 1871.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1) valorizzare manifestazioni carnevalesche del carnevale di San Pietro in Casale, mediante la costruzione di carri allegorici e di mascherate con l'organizzazione e la gestione in esclusiva dei corsi mascherati;

2) attivare iniziative culturali e promuovere e realizzare momenti ricreativi e progetti educativi finalizzati alla valorizzazione del Carnevale Storico di San Pietro in Casale, ivi compresi corsi e attività didattiche anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Istituzioni locali ed istituti scolastici del territorio, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la divulgazione e diffusione dello stile e della cultura carnevalesca con anche la finalità di promuovere e realizzare programmi o interventi di informazione e di comunicazione;

3) ideare, organizzare e realizzare dibattiti, convegni, seminari e campagne di sensibilizzazione, con pubblicazione e diffusione di prodotti anche in campo editoriale;

4) realizzare laboratori artigianali artistici, di restauro, di formazione tecnica e professionale per la realizzazione di maschere e allestimenti allegorici.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, come:

- promuovere attività complementari a quella istituzionale con la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, pubblicazioni di atti riguardanti l'attività associativa, il tutto anche ad uso didattico e finalizzato al finanziamento dell'Associazione e alla valorizzazione delle competenze dei soci, di promuovere e realizzare laboratori di formazione tecnica e professionale per lo sviluppo e la creazione di corsi formativi inerenti le manifestazioni carnevalesche;

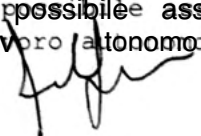
- promuovere scambi culturali e/o gemellaggi con altre Associazioni nel territorio nazionale e non, mirati alla conoscenza della cultura del territorio locale, organizzando anche viaggi d'istruzione e visite guidate con percorsi didattico-culturali sia in Italia che all'estero e di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività per sviluppare tutte le finalità istituzionali;

- offrire ai soci luoghi di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero con anche animazione ludica, secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci, con il fine di stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà, e di procedere con la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato sulla base di qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura nei settori d'interesse;

- di procedere con le iscrizioni ad albi nazionali e/o regionali utili per la realizzazione degli scopi sociali; - offrire servizi alle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale e alle imprese sociali e a tutti gli enti del terzo settore, che perseguano scopi analoghi all'Associazione;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ad associati e terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di



altra natura, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Esecutivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private

senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo Esecutivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo Esecutivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo Esecutivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo Esecutivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo Esecutivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

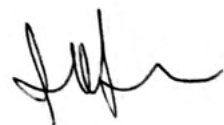
Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo Esecutivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:



- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
 - prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione all'organo esecutivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicato dall'organo esecutivo con possibilità di ottenerne copia.
- I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Esecutivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori ;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Lo

[Firma]

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo Esecutivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo Esecutivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo Esecutivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Esecutivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo Esecutivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci sull'esclusione degli stessi dall'Associazione di cui all'art.5
- si esprime sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Art. 10 - L'Organo Esecutivo

L'Organo Esecutivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea degli associati fra i membri dei gruppi di lavoro se costituiti.

I membri dell'Organo Esecutivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo Esecutivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo Esecutivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo Esecutivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo Esecutivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo Esecutivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Le sedute dell'Organo Esecutivo non sono pubbliche.

L'Organo Esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Esecutivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo Esecutivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

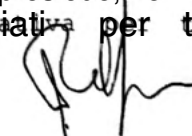
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo Esecutivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma Scritta a Cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo Esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo Esecutivo, le presiede, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo Esecutivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Esecutivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo Esecutivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Ai sensi dell'art. 331 D.Lgs 117/2017, salvo quanto previsto all'art. 30, c.6 del decreto stesso, l'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti nell'articolo stesso.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo Esecutivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo Esecutivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, viene nominato al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.LGS 117/2017 e:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione

che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da Tribunale competente per territorio in funzione della sede dell'associazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

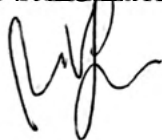
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'iscrizione al RUNTS.

San Pietro in Casale, 25.05.2022 modificato con delibera dell'Assemblea Generale del 1 giugno 2022.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

